

CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE DA SCI – L.r. n. 2/2009 e s.m.i.

Definizioni (Art. 4, comma 2)

A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste da sci si suddividono nelle seguenti tipologie:

- piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati;
- piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati, preparati e controllati;
- piste per altri sport sulla neve: NON CLASSIFICATE
- snowpark: NON CLASSIFICATI
- percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili e di sviluppo montano differenti e annessi servizi, segnalati e controllati;
- percorso fuoripista o misto: NON CLASSIFICATI
- piste per il salto con gli sci: NON CLASSIFICATE
- pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile.

Procedimento di classificazione delle piste da SCI (Art. 7)

I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 della L.R. 2/2009 presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), di classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo al competente ufficio regionale.

La SCIA di classificazione viene esaminata in pre-istruttoria dal Settore regionale competente, con riferimento alla presenza di tutti gli elaborati previsti dall'art. 8.

La SCIA viene quindi esaminata dalla Commissione tecnica prevista dall'art. 11 c. 3 della L.R. 2/2009, che pronuncia parere vincolante e motivato sulla classificazione proposta.

La Commissione tecnica può chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al soggetto segnalante e ha la facoltà di effettuare ispezioni e sopralluoghi.

Alla chiusura dei lavori la Commissione tecnica redige il verbale delle sedute.

La presentazione della SCIA di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali finalizzati alla sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi.

Commissione Tecnica (Art. 11, comma 3)

E' istituita la Commissione tecnica che esprime parere vincolante e motivato sulla SCIA di classificazione, accertando la conformità della medesima rispetto ai parametri di cui di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.

I componenti della Commissione sono nominati con determinazione del Direttore della struttura regionale cui è attribuita la competenza in materia di classificazione delle piste e devono comprendere almeno due esperti dei settori regionali competenti su indicazione dei dirigenti componenti la Commissione consultiva, un esperto designato, di comune accordo, dalle organizzazioni rappresentative degli esercenti impianti a fune e gestori di piste di sci di fondo, un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci e il dirigente regionale del settore responsabile del procedimento di classificazione o funzionario dallo stesso delegato che la presiede.

Soggetti legittimati alla presentazione della SCIA (art. 12, comma 2)

La SCIA di classificazione delle piste, corredata dagli elaborati di cui all'art. 8, deve essere presentata alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, utilizzando l'apposito modello, dai seguenti soggetti:

- il concessionario per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;
- i comuni, le associazioni di comuni e le unioni montane;
- la Regione Piemonte;
- la Fondazione 20 marzo 2006;
- i soggetti che abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;
- il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;
- ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.

Elaborati di progetto per la classificazione (Art. 8)

La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata dagli elaborati progettuali richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;

La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:

- a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;
- b) corografie dello stato di fatto che mettono in evidenza l'area sciabile e di sviluppo montano, con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;
- c) planimetria a curve di livello delle piste esistenti sulle quali devono essere riportati impianti, edifici, strutture e piste esistenti della stazione sciistica, eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni e le sezioni di cui alla lettera d);
- d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti omogenei riportanti anche, se significative, eventuali pendenze trasversali;
- e) relazione tecnica;
- f) relazione di inquadramento territoriale e urbanistico (fascicolo riportante oltre alle indicazioni sul territorio anche i riferimenti della deliberazione d'individuazione di area sciabile). In caso di Area sciabile e di sviluppo montano già approvata con Deliberazione della Giunta Regionale, tale documentazione può essere omessa, rinviando agli elaborati già depositati presso la Regione Piemonte;
- g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate. In caso di Area sciabile e di sviluppo montano già approvata con Deliberazione della Giunta Regionale, tale documentazione può essere omessa, rinviando agli elaborati già depositati presso la Regione Piemonte;
- h) estratto delle tavole di azionamento del PRGC riportanti l'area sciabile e di sviluppo montano. In caso di Area sciabile e di sviluppo montano già approvata con Deliberazione della Giunta Regionale, tale documentazione può essere omessa, rinviando agli elaborati già depositati presso la Regione Piemonte;
- i) planimetria catastale;
- j) eventuale relazione atta a giustificare la classificazione di una o più piste in deroga ai parametri di cui al D. Lgs. 40/2021 e alla L.R. 2/2009.

Criteri per la classificazione delle piste (Art. 6)

Le piste sono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà in pista facile (contraddistinta dal colore BLU), pista di media difficoltà (contraddistinta dal colore ROSSO), pista difficile (contraddistinta dal colore NERO); la classificazione dovrà avvenire sulla base dei dati tecnici di seguito riportati:

Piste da discesa

- piste facili: segnate in BLU - la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 m;
- piste di media difficoltà: segnate in ROSSO - la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 m;
- piste difficili: segnate in NERO - la loro pendenza longitudinale e trasversale massima supera i valori massimi delle piste rosse.

Piste da fondo

- piste facili: segnate in BLU - la loro pendenza longitudinale, sia in salita che in discesa, non superi il 10 per cento ad eccezione di brevi tratti, non superiori a 100 metri. Il tracciato preparato non deve presentare pendenze trasversali apprezzabili, pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento, lunghezza non superiore ai 10 km;
- piste di media difficoltà: segnate in ROSSO - la loro pendenza longitudinale, sia in salita che in discesa, non superi il 20 per cento ad eccezione di brevi tratti, non superiori a 100 metri. La pendenza media longitudinale non supera l'8 per cento, lunghezza non superiore ai 30 Km;
- piste difficili: segnate in NERO - le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita che in discesa, superi i valori massimi delle piste di media difficoltà.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della L.r. 2/09, è facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione delle piste, sia di discesa che di fondo, differente rispetto alle disposizioni di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3, laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non.

La proposta dovrà essere congruamente motivata, anche con l'ausilio di documentazione fotografica, nonché essere corredata da un report anonimo sugli infortuni avvenuti sulla pista da classificare commisurati al numero dei passaggi degli sciatori rilevati.

Modifica della classificazione delle piste

In caso di mutamento dei parametri che hanno determinato la classificazione delle piste da sci o della situazione degli impianti risultante alla data di presentazione della domanda di classificazione o SCIA, uno dei soggetti indicati dall'art. 12, comma 2 della L.r. 2/09 e s.m.i. è tenuto a presentare, all'ufficio regionale competente, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci.

Criteri metodologici per la valutazione della SCIA di classificazione delle piste da sci

L'esame della SCIA di classificazione delle piste da sci, di discesa e di fondo, è finalizzata esclusivamente alla tutela della sicurezza dello sciatore mediante verifica, da parte della Commissione, in ordine alla corretta applicazione dei parametri di classificazione.

La Commissione tecnica, nella valutazione complessiva della SCIA e degli elaborati tecnici allegati, adotta i seguenti criteri metodologici:

- in presenza di una pista che confluisca in una con maggior grado di difficoltà, la prima viene classificata con il grado di difficoltà maggiore;
- in deroga al suddetto criterio, può essere accolta una proposta di classificazione di pista con grado di difficoltà inferiore, anche se la stessa confluisce in una pista più difficile, nel caso in cui, a monte, lo sciatore debba comunque affrontare una pista di difficoltà superiore.

Si precisa inoltre che la classificazione viene adottata sulla base della situazione impiantistica esistente al momento della presentazione della domanda.

La Commissione tecnica si limita a svolgere una valutazione tecnica dei parametri oggettivi presenti nella SCIA, senza entrare nel merito delle scelte operate dal gestore e dal direttore delle piste nello svolgimento delle loro mansioni in tema di sicurezza delle piste.